

BES E SOSTEGNO – DISABILITA’ – PEI - PROCEDURA

NORMATIVA. L. 104/92, L. 170/2010, D.M. n° 5669/2011, DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012, CIRC. MIUR 8/2013, D. Lgs 66/2017, DM n. 92 dell’8 febbraio 2019, D. Lgs 96/2019. Il decreto 92/2019, di correzione del D.lgs. 66/2017, attuativo della legge 107/2015; D.I. 182/2020 (Nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI). Il DI 182/2020:

- definisce le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale del PEI;
- è corredato di Linee guida;
- definisce la composizione e le modalità di funzionamento del GLO - Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione;
- prevede l’inserimento nella programmazione didattica degli interventi di inclusione adottati.

AGGIORNAMENTO 2021. ABROGATO IL NUOVO PEI. Il Tar Lazio, con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021, ha annullato il DI 182/2020 (e dei suoi allegati Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1), recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida. Le motivazioni sono:

- è stato utilizzato lo strumento del Decreto anziché del regolamento;
- è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
- è stato previsto l’esonero dallo studio di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

La Sentenza annulla anche tutte le nuove modalità di determinazione delle ore per il sostegno didattico. Non si tratta ancora di una sentenza definitiva. In ogni caso, dopo la sentenza del TAR, non si ritornerà al passato. Il nuovo PEI dovrà essere redatto comunque secondo il modello bio-psico-sociale e secondo i criteri della classificazione ICF previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 66 del 2017 (invece il DI n. 182 del 2020 aveva sottovalutato la prospettiva bio-psico-sociale).

Sin dalla pubblicazione del DI, le associazioni di genitori e di insegnanti avevano posto l’accento sulle criticità (vedasi, per tutte, la questione dell’esonero).

Per quanto concerne la scadenza del 31 ottobre, che non è perentoria ma caldeggiata (espressione “di norma”), essa rimane. Il Consiglio di Stato, qualora si esprimesse, previa richiesta, dovrà comunque consentire l’operatività delle scuole.

Nonostante la norma l’abbia abrogata (d. lgs. 96/19), la diagnosi funzionale resta documentazione presente e da utilizzare.

Il DI introduce, insieme ad un’impostazione che tenta di “porre ai margini” le famiglie degli alunni con disabilità sostituendo alla condivisione, l’«approvazione» del PEI, il nuovo provvedimento introduce, per la prima volta, la possibilità di “esonerare gli alunni con disabilità dall’insegnamento di alcune discipline” o di ridurre l’orario di frequenza, senza considerare il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L’esonero comporta l’allontanamento dell’alunno dai suoi compagni di classe, impedendo la socializzazione, e gli insegnanti della classe non potranno più essere annoverati come “suoi” docenti, in quanto egli non frequenta le loro lezioni.

PEI, COME COMPILARLO DOPO LA SENTENZA DEL TAR CHE LO HA ANNULLATO. LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO. Il Ministero ha emanato una nota con la quale informa le scuole su quanto disposto dal Tar. La nota ha anche la finalità di fornire “indicazioni sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s. 2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica”. In materia, resta vigente il D. Lgs. n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui vi sono indicazioni relativamente:

- a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2);
- b) ai Gruppi per l’inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione.

Per il Ministero è necessario elaborare il PEI riadattandolo alle disposizioni date dal TAR, ed in particolare, “si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso, tra cui:

- a) Composizione e funzioni del GLO;
- b) Possibilità di frequenza con orario ridotto;
- c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza.

Il Ministero, quindi, fornisce alcune indicazioni di massima.

Composizione e funzioni del GLO: non devono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa. Diversamente si conferirebbe al DS un potere di autorizzazione – che ad avviso del TAR non ha un riferimento in normativa (Art. 3 e 4, DI 182/2020);

Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza, in contrasto con le disposizioni generali sull’obbligo di frequenza e in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute (Art. 13, c. 2, lett. a DI 182/2020).

Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA, qualora siano presenti ulteriori comorbilità certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del Cdc (Art. 10, c. 2, lettera d) DI 182/2020).

Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020). In conclusione, risulta prioritario – in questa fase – redigere i PEI entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D. Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

DEFINIZIONI. La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 ricomprende problematiche diverse nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: la disabilità; i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale.

A. Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Solo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno.

B. La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici. La D.M. chiarisce che in essa rientrano non solo i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD). Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l'utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico degli allievi.

C. La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale (L. 53/2003). In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un BES, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio. Si tratta ad esempio degli alunni di recente immigrazione, oppure di allievi che si trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile. Anche in questo caso, come previsto dalla nota n. 2563/13 si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei docenti.

NUOVO PEI – INDICAZIONI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. NUOVE CERTIFICAZIONI. TRATTENIMENTI /RIPETENZE SCUOLA DELL'INFANZIA.

Nuove certificazioni. Acquisita tutta la documentazione, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS accreditati, la famiglia dovrà presentare al collegio dell'ASST di residenza (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) la richiesta di sottoporre l'alunno a visita per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06. Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di handicap, dovrà essere consegnato dalla famiglia alla scuola presso cui è stata effettuata l'iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022.

Il DS curerà anche l'acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria per la formulazione del PEI dell'alunno (diagnosi funzionale). Si precisa che la procedura di accertamento della condizione di disabilità sopra descritta riguarderà tutti i bambini/ragazzi di nuova individuazione.

Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota 4902 del 19.09.2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, è sufficiente la certificazione dei medici di base o del pediatra di libera scelta che verrà presentata a scuola.

L'accertamento collegiale è previsto anche per altre situazioni, quali ad esempio:

- aggravamento della disabilità - tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico;
- aggiornamento - passaggio da un ciclo di istruzione all'altro, in presenza di certificazione valida fino "al passaggio di ciclo" (l'accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all'interno del primo ciclo d'istruzione; risulta invece necessario nel passaggio

dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado). In attesa del rinnovo, prosegue ad aver valore la precedente documentazione;

- altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno didattico, sempre sostenuta da opportuna documentazione clinica; trasferimento da altra Regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia). Il rinnovo dell'accertamento collegiale non è più previsto in presenza di modelli BH (prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015).

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti le sole diagnosi funzionali aggiornate. In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal GLO per la progettazione dell'intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all'Ufficio Scrivente. Si rimanda inoltre alla nota che riporta ulteriori indicazioni in relazione all'epidemia COVID, reperibile al link: <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20201130prot30295/>

Disturbi Specifici di Apprendimento. La certificazione attestante diagnosi di D.S.A. dovrà essere redatta secondo le Linee Guida Regionali su modulistica conforme alla normativa regionale. Detta certificazione, se non in presenza di altre condizioni cliniche associate, non suffraga, di per sé, la domanda di sostegno didattico, come specificato dalla L. 170/2010 e da successivo D.M. n° 5669/2011, ma prevede la necessaria attivazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative.

Trattenimenti /ripetenza scuola dell'infanzia. L'eventuale trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è da considerarsi eccezionale e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale, a tal fine si rimanda alla Nota USR prot. 221 del 07.01.2021. Tale soluzione implica l'assunzione di responsabilità da parte del DS che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico. Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno. Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la Scuola statale, che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico, acquisisca entro il 22/05/2021 i seguenti atti:

- pareri motivati per l'ambito didattico-educativo, formulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale educativo;
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore;
- richiesta della famiglia.

In presenza di ciò il DS della scuola primaria potrà disporre in merito alla domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti.

La comunicazione di trattenimento e la contestuale trasmissione del solo modulo allegato, con firma del DS dovrà essere inoltrato all'Ufficio Inclusione tramite la compilazione del form reperibile al link: bit.ly/trattenimenti21_22

Allegato: modulo trattenimento 2021_22.

DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEI GENITORI E PROFILO DI FUNZIONAMENTO

DOCUMENTAZIONE CHE LA FAMIGLIA DEVE RICHIEDERE E VERBALE DI ACCERTAMENTO. Acquisita tutta la documentazione, ad oggi di competenza delle UONPIA territoriali e degli IRCCS accreditati, la famiglia dovrà presentare al collegio dell'ASST di residenza (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) la richiesta di sottoporre l'alunno a visita per la predisposizione del Verbale di accertamento di disabilità ai sensi del DPCM 185/06. La domanda per l'accertamento della disabilità va presentata all'INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Alla domanda presentata all'Inps si abbina il certificato, rilasciato dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti del richiedente.

Le Commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono così composte:

- un medico legale, che assume le funzioni di presidente;
- due medici specialisti, scelti fra pediatri, neuropsichiatri infantili o specialisti;
- un medico dell'INPS;
- un assistente specialistico od operatore sociale, individuati dall'ente locale.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DISABILITA' E CONSEGNA ALLA SCUOLA DA PARTE DELLA FAMIGLIA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E DEL PROFILO DI FUNZIONAMENTO. Il verbale di accertamento, ove contenesse il riconoscimento di disabilità, deve essere consegnato alla scuola presso cui è stata effettuata l'iscrizione. Il DS cura anche l'acquisizione dell'ulteriore documentazione necessaria per la formulazione del PEI dell'alunno (il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, a decorrere dal 1° settembre 2019). Ai Comuni spetta l'elaborazione del Progetto individuale, in base alla vita familiare e sociale; alle Istituzioni scolastiche il PEI, anche tenendo conto del Piano dell'inclusione della scuola.

In base al D. Lgs. 66/2017 l'inclusione è attuata attraverso la definizione la condivisione del Piano educativo individualizzato PEI - quale parte integrante del Progetto individuale definito dalla l. 328/2000 come modificata dal d. lgs. 66/ 2017.

In base all'art. 12 della l. 104/1992, come modificato dall'art. 5 del d. lgs. 66/2017, successivamente all'accertamento della condizione di disabilità, è redatto un Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della ICF (Classificazione Internazionale del funzionamento della disabilità e della Salute ICF adottata per l'Organizzazione mondiale della sanità OMS) ai fini della formulazione del Progetto individuale, nonché per la predisposizione del PEI. In base all'art. 12 della l. 104/1992, il Profilo di funzionamento è redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare UVM composta da:

- un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- un terapeuta della riabilitazione;
- un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

PER QUALI ALUNNI E' NECESSARIA LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO. La procedura di accertamento della condizione di disabilità riguarda tutti gli alunni di nuova individuazione (D. Lgs 96/2019, art. 4 - modifica all'art. 5 del D. Lgs 66/2017).

Sono esonerati da questo iter, ai sensi della n. 4902/2013, gli alunni con sindrome di Down. Per questi casi, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base.

Nuove certificazioni. L'accertamento collegiale è previsto anche per altre situazioni:

- aggravamento della disabilità - tale condizione non potrà essere accertata solo da una relazione del clinico specialistico;
- aggiornamento - passaggio da un ciclo di istruzione all'altro, in presenza di certificazione valida fino "al passaggio di ciclo" (l'accertamento non è necessario tra scuola primaria e secondaria di primo grado, vale a dire all'interno del primo ciclo d'istruzione; risulta invece necessario nel passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, in quanto diverso ciclo, e fra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado). Nelle more degli esiti del rinnovo di certificazione, rispetto ai tempi tecnici necessari, prosegue ad aver valore la precedente documentazione;
- altre situazioni particolari (es: precedente rinuncia della famiglia al sostegno didattico, sempre sostenuta da opportuna documentazione clinica; trasferimento da altra Regione in presenza di certificazione redatta su modulistica difforme da quella in uso in Regione Lombardia).

Il rinnovo dell'accertamento collegiale non è più previsto in presenza di modelli BH (alunni con disabilità certificata prima del 2007 prot. MIUR.AOODRLO R.U.7934 del 17/06/2015). In caso di passaggio da un grado di scuola ad un altro, gli studenti certificati con modello BH non devono accedere nuovamente al Collegio in quanto l'accertamento riguarda solo gli alunni – con disabilità di nuova individuazione – inseriti nel circuito scolastico a partire dall'1/1/2007.

Per gli alunni che non devono rinnovare la certificazione, nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, le scuole dovranno comunque acquisire agli atti i soli profili di funzionamento aggiornati. In questi casi, tale documentazione potrà essere utilmente analizzata dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione d'Istituto e dal Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione dell'intervento educativo, ma non dovrà essere inoltrata all'Ufficio inclusione dell'UST.

PROFILO DI FUNZIONAMENTO. Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale, a decorrere dal 1° settembre 2019. Il profilo di funzionamento è redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). L'iter per la redazione del PF parte con l'invio all'unità di valutazione multidisciplinare, da parte dei genitori, della certificazione di disabilità. Il PF, dunque, è redatto dalla predetta unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994, composta da:

- a. un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b. uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c. un terapeuta della riabilitazione;
- d. un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Il profilo di funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura

possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del DS e di un docente specializzato sul sostegno della scuola; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento; è trasmesso dai genitori alla scuola e all'ente locale competente, ai fini della predisposizione rispettivamente del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.

Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI. Il profilo definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione; tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale.

PROGETTO INDIVIDUALE. Il Progetto individuale è previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000. Per realizzare l'inclusione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'Istruzione scolastico-professionale e del Lavoro, i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un Progetto individuale che comprende oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il Progetto è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento. Nell'ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l'Ente locale. Il Progetto individuale va redatto su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure, in esso previste, sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata. Il Progetto Individuale, come leggiamo nel succitato art. 14 della l. n. 328/2000 come modificato, comprende:

- il Profilo di Funzionamento;
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario;
- il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole;
- i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata;
- le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Le nuove disposizioni, di cui sopra, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2019.

IL PEI

MODELLI DI PEI PER I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA. *Il MI ha predisposto i modelli diversi di PEI per i vari ordini di scuola:*

- Modello Pei scuola infanzia
- Modello Pei scuola primaria
- Modello Pei Scuola secondaria I grado
- Modello Pei Scuola secondaria II grado

Tali modelli si possono scaricare ai seguenti indirizzi:

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html>

E' possibile scaricare anche i documenti seguenti:

- Scheda Debito di funzionamento
- Tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza.

Il decreto è corredato di apposite Linee guida e comprende, quali allegati, i quattro nuovi modelli di PEI, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, una scheda per l'individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l'alunno e delle condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate (c.d. Scheda per l'individuazione del "debito di funzionamento"), nonché una tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

NUOVO MODELLO DI PEI E NUOVE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO (VEDI PERÒ SENTENZA DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL TAR LAZIO). Il DI n. 182 del 29 dicembre 2020 prevede l'adozione di un modello nazionale di PEI e illustra le modalità di assegnazione delle risorse di sostegno. La nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 prevede che i nuovi modelli di PEI siano universalmente adottati dall'a.s. 2021/2022. Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione. Il PEI è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal Consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile, con il supporto dell'UVM – Unità di valutazione multidisciplinare. Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare. Il PEI:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento;
- è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell'istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l'inclusione dell'alunno disabile. Quanto ai contenuti, il PEI:

- individua strumenti e strategie per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell'interazione; dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il nuovo modello di PEI prevede un "Quadro informativo" redatto a cura dei genitori ovvero di altri componenti del GLO esterni alla Istituzione, relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell'alunno con disabilità. Nella scuola secondaria di II

grado, uno specifico spazio è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui. Il modello nazionale di PEI è stato adottato dal Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il DI n. 182/2020, che ha altresì definito le nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative Linee Guida.

Con la nota n. 40/2021, il Ministero ha chiarito che il nuovo PEI deve essere adottato universalmente dall'a.s. 2021/22 (anche se può essere utilizzato già dal 2020/21) e che trovano applicazione già dal corrente anno scolastico alcune misure, quali il PEI provvisorio e il Curricolo dell'alunno.

Il D. Lgs. n. 66/2017, adottato in ossequio alla legge delega n. 107/2015 (art. 1, c. 180 e 181, lett. c), ha introdotto significative modifiche. Le principali novità sono:

- art. 5, sulla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità e la sostituzione della "Diagnosi funzionale" e del "Profilo dinamico-funzionale" con il "Profilo di funzionamento";
- art. 6, sul "Progetto individuale";
- art. 7, sul "Piano educativo individualizzato" (PEI);
- art. 9, sui nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica;
- art. 10, sul procedimento per l'assegnazione delle ore di sostegno.

L'istituzione del GLO per ciascun alunno affetto da disabilità, in sostituzione del precedente GLOH, non è l'unica novità di rilievo relativa ai Gruppi di inclusione, attesa l'introduzione di ulteriori organi collegiali che rivestono notevole importanza nella determinazione e nell'assegnazione delle misure per l'inclusione scolastica:

- Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR);
- Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), operante al livello provinciale ovvero di città metropolitana e nominato con decreto del direttore generale dell'USR;
- Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), istituito presso ogni istituzione scolastica, nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

LE 12 SEZIONI DEL NUOVO PEI. Il nuovo Piano Educativo Individualizzato, adottato con D.I. n. 182/2020, è costituito dalle seguenti 12 sezioni:

- Quadro informativo
- Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
- Raccordo con il Progetto Individuale
- Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico
- Interventi sull'alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti e strategie
- Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori – facilitatori universali: autoanalisi docente
- Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo
- Interventi sul percorso curricolare (scuola infanzia e primaria - secondaria I grado secondaria II grado) – Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) – programmazione differenziata, chi decide – Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo
- Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
- Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative
- Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto

- PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo per i soli alunni che si iscrivono per la prima volta a scuola ovvero che già iscritti e frequentanti, vengono certificati nel corso della frequenza

PIANO PER L'INCLUSIONE (VEDI FILE SPECIFICO "ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA"). Ai sensi del D. Lgs. 66 del 2017, ciascuna Istituzione, nell'ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica (nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili).

IL NUOVO PEI E LA NUOVA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA. Le nuove modalità di valutazione della scuola primaria (OM. 172/20) prevedono che la valutazione venga riferita al PEI e sono pertanto gli obiettivi didattici e disciplinari indicati nella sezione 8 del modello PEI – in particolare al punto 8.3 sulla progettazione disciplinare – che andranno riportati nella scheda, selezionando eventualmente i più significativi o riorganizzandoli, se ritenuto necessario. La scheda di valutazione è un documento che riguarda istituzione scolastica e famiglia.

PEI REDATTO IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO – IL PEI PROVVISORIO. Il PEI provvisorio, introdotto dal D. Lgs. 66/2017, riguarda i bambini che entrano nella scuola per la prima volta, di solito all'infanzia, e gli alunni di qualsiasi classe che sono stati certificati durante l'anno in corso e che non hanno quindi un PEI in vigore. Per loro, entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, che ha lo scopo di definire quello che serve per l'inclusione da attivare l'anno successivo, compresa la proposta rispetto alle risorse necessarie, di sostegno, ma non solo. Queste indicazioni sono richieste anche per gli alunni già frequentanti, ma per loro vanno inserite nella verifica finale del PEI già adottato, e non serve farne un altro. Per la redazione del PEI provvisorio è usato il normale modello (Allegato A al decreto 182/2020), ma compilato solo parzialmente in base alle indicazioni dello stesso decreto (art. 16, comma 3). All'inizio dell'anno successivo, a cura del nuovo GLO, sarà elaborato e approvato il PEI per l'anno in corso, utilizzando interamente il modello del relativo grado di scuola (si vedano le Linee Guida a pag. 11 – "Incontri del GLO" - e a pag. 64 "PEI redatto in via provvisoria"). Il PEI provvisorio va predisposto per i neo iscritti entro il 30 giugno. Per "nuovi iscritti" (o "neo iscritti"), si intendono i bambini che entrano a scuola a settembre 2021 per la prima volta, o alunni con nuova certificazione, ossia quelli che già frequentano, ma nell'anno in corso 2019/20 non erano certificati e non hanno quindi un PEI già approvato per loro. Il PEI provvisorio va redatto entro giugno dalla scuola che l'alunno sta frequentando in quel momento. Nel caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, il PEI provvisorio deve essere fatto dal GLO della classe terza della scuola secondaria di primo grado. È comunque importante un raccordo con l'istituzione scolastica di iscrizione, che può anche tradursi in momenti di consultazione comuni, facilitati dall'adozione di videoconferenze.

Anche il PEI provvisorio va elaborato e approvato dal GLO, nominato dal DS seguendo le indicazioni dell'art. 16, c. 2 del decreto 182/2020: «Il PEI provvisorio è redatto dal GLO. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione

di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il DS individua i docenti che possono far parte del GLO».

In merito alla definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, la scheda "Debito di funzionamento" e la "Tabella dei fabbisogni", sono di competenza del GLO, nel corso dell'incontro di approvazione del PEI provvisorio per gli alunni di nuova iscrizione o certificazione (Linee Guida, pag. 62) o della verifica finale del PEI per tutti gli altri (Linee Guida, Pag. 55).

Nel caso di un alunno di una classe quinta della scuola secondaria di II grado, che segue un percorso differenziato e che dopo lo scrutinio di metà giugno termini il suo percorso didattico, il GLO non deve riunirsi per compilare il modello "debito di funzionamento" e "tabella dei fabbisogni". Se lo studente ha terminato il suo percorso scolastico, la verifica finale del PEI non comprende la quantificazione delle risorse per l'anno successivo e le tabelle C e C1 non vanno compilate.

NUOVO PEI, COSA SONO I FACILITATORI UNIVERSALI AL FINE CREARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO. STRUMENTO DI AUTOANALISI DEI DOCENTI. Il D.I. n. 182/2020 attuativo del D. Lgs. 66/2017 prevede che la valutazione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza debba essere condotta secondo criteri riguardanti il "funzionamento" e, soprattutto, indirizzati a favorire una migliore inclusione. Ciò in base alla prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

I livelli di disabilità (lieve e grave), nella nuova prospettiva, sono connessi all'interazione della persona con il contesto e, quindi, al livello di "restringimento della partecipazione" (ossia i problemi che un soggetto può sperimentare nel coinvolgimento in situazioni di vita), derivante da barriere allo sviluppo degli apprendimenti e delle dimensioni previste (la dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione; la dimensione della comunicazione e del linguaggio; la dimensione dell'autonomia e dell'orientamento; la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento).

Dalla succitata prospettiva derivano cinque condizioni/livelli in riferimento alla "restrizione della partecipazione", riguardanti le "capacità iniziali" dell'alunno: assente, lieve, media, elevata, molto elevata. A ciascuno di questi livelli corrispondono dei "range" orari (Allegato C1 al DI 182/2020), necessari a ripristinare condizioni di funzionamento accettabili. I predetti livelli costituiscono quello che viene definito "debito di funzionamento".

Facilitatori universali. Le barriere summenzionate, così come i facilitatori, sono costituite dai fattori contestuali, che si distinguono in fattori personali e fattori ambientali e sono in rapporto con le Funzioni del Corpo, le Attività Personali e la Partecipazione sociale, rendendone possibile il funzionamento ovvero migliorandolo (facilitatori) oppure ostacolando (barriere). Pertanto, è necessario svolgere (sezione 4 del PEI) l'osservazione del contesto, al fine di individuare elementi che rappresentano barriere da rimuovere e facilitatori da valorizzare nella progettazione degli interventi educativi e didattici. Nelle Linee Guida si suggerisce di individuare non solo facilitatori individuali, rivolti alla singola persona, ma anche facilitatori universali, come ad esempio le due seguenti strategie:

- didattica flessibile (modalità di svolgimento delle attività didattiche adeguate alle esigenze di ogni studente, evitando una proposta unica per tutta la classe)
- proposte ridondanti e plurali (si propongono attività basate su molteplici forme di fruizione-somministrazione-valutazione, considerando canali comunicativi diversi, lasciando scegliere le modalità più efficaci per ogni studente e valorizzando varie possibilità di esprimere gli output dell'apprendimento. Ad esempio, l'uso del canale uditivo - esposizione orale dell'insegnante - potrebbe essere rafforzato o compensato utilizzando un rinforzo visivo sia verbale - testi scritti proiettati sulla LIM - sia non verbale - immagini o video. Sono preferibili lezioni che prevedano attività operative capaci di coinvolgere tutti i sensi o altre funzioni corporee o cognitive.

Strumento di autoanalisi. Un contributo all'individuazione di facilitatori universali è stato fornito dall'UNESCO con uno strumento di autoanalisi che presenta 8 indicatori, per ciascuno dei quali sono poste delle domande, finalizzate a verificare se si mettono o meno in campo i predetti facilitatori universali ed eventualmente ad intervenire (tale strumento può essere adattato al contesto della singola scuola; pag. 25 e 26 delle Linee guida). Di seguito indicatori e domande, come riportate nelle Linee Guida:

1. L'insegnamento è programmato pensando a tutti gli studenti

Le attività didattiche tengono conto degli interessi e delle esperienze degli studenti? Vengono utilizzati diversi metodi di insegnamento? Gli studenti conoscono e comprendono gli obiettivi e le finalità delle attività didattiche?

2. Le lezioni incoraggiano la partecipazione di tutti gli studenti

Tutti gli studenti sono chiamati con il loro nome? Vengono usati materiali che suscitano l'interesse degli studenti? Gli studenti sono consapevoli della possibilità di intervenire durante le lezioni?

3. Gli studenti sono coinvolti attivamente nel loro processo di apprendimento

Gli studenti sono incoraggiati a sentire la responsabilità del proprio apprendimento? L'ambiente scolastico incoraggia un apprendimento autonomo?

4. Gli studenti sono incoraggiati a sostenersi reciprocamente nel processo di apprendimento

La disposizione dei banchi incoraggia gli studenti a interagire tra loro? In alcuni momenti è previsto che gli studenti lavorino in coppia o in gruppo? Gli studenti si aiutano a vicenda per raggiungere gli obiettivi delle lezioni?

5. Viene fornito un supporto quando gli studenti vivono situazioni di difficoltà

L'insegnante è attento agli studenti che presentano delle difficoltà? Gli studenti sono in grado di chiedere aiuto?

6. La disciplina in classe si basa sul rispetto reciproco

Esistono regole per decidere quando è il momento di parlare e quando di ascoltare? Gli studenti pensano che le regole adottate in classe siano eque e appropriate? Vengono contrastati episodi di bullismo?

7. Gli studenti possono contare su persone di riferimento con cui poter parlare quando sono preoccupati o turbati

Le preoccupazioni degli studenti sono ascoltate? Gli insegnanti sono disponibili a parlare con gli studenti in privato?

8. La valutazione contribuisce al successo di tutti gli studenti

Gli insegnanti usano la valutazione formativa per sostenere l'apprendimento? Gli studenti ricevono riscontri costruttivi sul loro lavoro? Gli studenti sono aiutati a correggere e migliorare le loro verifiche o interrogazioni? Gli insegnanti considerano le diversità anche all'interno di un sistema di valutazione formale unico?

NUOVO PEI, IL RUOLO DEL DS NELL'AMBITO DEL GLO E IN GENERALE NEL PROCESSO DI INCLUSIONE. Il Dirigente scolastico:

- cura la documentazione agli atti della scuola, anche in collaborazione con figure di sistema;
- definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO;
- presiede o delega la presidenza del GLO;
- supervisiona la diversa modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali – invia richiesta ai soggetti preposti;
- valorizza tutte le professionalità presenti;
- accompagna il CD verso una corresponsabilità educativa ai fini dell'inclusione;
- cura i rapporti interistituzionali;
- coordina tutte le fasi del processo.

Il DS inoltre acquisisce e valuta la verifica finale del PEI, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse per gli interventi di assistenza igienica e di base, nonché per le tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo (proposta approvata dal GLO), al fine di:

- formulare la richiesta complessiva d'istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
- formulare la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.

Occorre una particolare attenzione allo "snodo" dei rapporti interistituzionali. I processi di integrazione richiedono un accurato lavoro di interlocuzione con soggetti esterni all'istituzione scolastica, pubblici (il comune e l'ASL, principalmente) e privati.

REDAZIONE DEL PEI

Le pagine che compongono il PEI si suddividono in 12 sezioni, ognuna delle quali rappresenta un percorso da seguire per accompagnare l'alunno durante il suo "tempo scuola".

La parte introduttiva è caratterizzata dai dati riferiti all'alunno / alunna, alla scuola di appartenenza e ai dati di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione. C'è poi il riferimento al Profilo di Funzionamento (comprende la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale) e rappresenta il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto individuale.

Poiché è prevista una fase transitoria di applicazione delle norme, in attesa della pubblicazione delle Linee Guida da parte del Ministero della Salute e della redazione dei nuovi Profili di Funzionamento da parte delle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinare, il GLO continuerà a far riferimento alla documentazione attualmente in vigore: Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico

Funzionale. Nel frontespizio del modello di PEI è presente un'apposita casella ("PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE") da barrare, indicando in quella successiva la Diagnosi funzionale a cui si fa riferimento (andrà indicata la data di redazione). Segue poi il riquadro riferito ai componenti del GLO.

Dopo la parte introduttiva seguono le sezioni in cui è suddiviso il PEI:

- Sezione 1

Quadro informativo. Redatta dai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, fornisce le indicazioni sulla situazione familiare e descrive l'allievo.

- Sezione 2

Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile. Si riportano attraverso una descrizione sintetica, gli elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento (o dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale, se il Profilo di Funzionamento non fosse disponibile).

- Sezione 3

Raccordo con il Progetto Individuale. Il Progetto individuale va chiesto al Comune di residenza dalla famiglia (D. Lgs. 66/17, art. 6). Per garantire il necessario coordinamento, una volta approvato, sarebbe importante che un rappresentante del Comune partecipasse al GLO come membro effettivo.

Ai fini della compilazione va indicato:

- a. Se il Progetto Individuale è stato già redatto, si può riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.
- b. Se il Progetto Individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto, qui si riportano le indicazioni da considerare per la redazione del Progetto.

- Sezione 4

Osservazioni sull'alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico. Dall'osservazione dell'alunno, si organizzeranno i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici. Il Decreto 66/2017 fissa i punti entro i quali bisogna organizzare il processo di apprendimento dell'alunno e che individua nelle cosiddette "dimensioni". Esse inoltre, sintetizzano quanto previsto dai "parametri" o "assi" che venivano utilizzati per la redazione del PEI (DPR 24 febbraio 1994). Confermando quanto stabilito dall'art.16 della L. 104/1992 che valuta "il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali", le "dimensioni" individuate sono le seguenti:

- A. Dimensione della Socializzazione e dell'Interazione
- B. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio
- C. Dimensione dell'Autonomia e dell'Orientamento
- D. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

- Sezione 5

Interventi sull'alunno/a: obiettivi educativi e didattici. Partendo dall'osservazione dell'alunno, si procederà a fissare gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità. Dalla Scuola dell'infanzia e per i successivi cicli di studi, l'alunno sarà seguito nella sua evoluzione. Si individueranno gli obiettivi specifici, in relazione a precisi esiti attesi e, per ciascuno di essi, andranno descritte le modalità e i criteri di verifica per il loro raggiungimento. Per la Scuola dell'Infanzia bisogna

precisare che i campi di esperienza si sviluppano ed intrecciano in percorsi educativi e non in percorsi didattici che invece caratterizzano le discipline degli altri gradi di scuola. Infatti nel documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” del 2018 , si legge che «nella scuola dell’infanzia la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare contesto educativo... non si tratta di organizzare e “insegnare” precocemente contenuti di conoscenza o linguaggi/abilità, perché i campi di esperienza vanno piuttosto visti come contesti culturali e pratici che “amplificano” l’esperienza dei bambini grazie al loro incontro con immagini, parole, sottolineature e “rilanci” promossi dall’intervento dell’insegnante».

• Sezione 6

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. L’ambiente di apprendimento rappresenta un fattore determinante nel processo di formazione degli allievi con disabilità. Appare evidente che per far sì che l’alunno possa costruire il suo sapere fatto di conoscenze, abilità, competenze, atteggiamenti, sia inserito in un contesto a lui favorevole. Il PEI su base ICF, individua all’interno del contesto scolastico, le barriere e i facilitatori che possano in qualche modo influire sugli atteggiamenti dell’alunno con disabilità. Infatti se nell’ambiente scolastico, risulta facile identificare quelle che possano essere le problematiche legate all’accessibilità e alla fruibilità degli spazi o alla disponibilità di attrezzature didattiche o di supporto (le barriere architettoniche, la carenza di supporti per l’autonomia personale ecc.), l’osservazione del contesto sociale non è così scontata, dal momento che vanno presi in considerazione i rapporti non solo con gli insegnanti e i compagni, ma anche quelli con gli adulti di riferimento, analizzandone poi i relativi effetti. Il processo di apprendimento all’interno della scuola può essere influenzato dai seguenti fattori:

- a) “Fattori ambientali e ICF” analizza le indicazioni di contesto che possono emergere dal Profilo di Funzionamento fornendo suggerimenti per un eventuale adattamento in ambito scolastico.
- b) “Barriere e facilitatori in un ambiente di apprendimento inclusivo” fornisce indicazioni per individuare i fattori che possono aiutare o ostacolare la realizzazione di un ambiente di apprendimento inclusivo, applicabili anche in assenza del Profilo di Funzionamento.

Sarà quindi rilevante tener conto dei fattori sopra descritti per realizzare gli interventi favorevoli alla partecipazione attiva, non dimenticando che ogni allievo è un caso a sé per cui è importante applicare una didattica personalizzata oltre a prevedere una didattica flessibile. Inoltre il Ministero fa anche riferimento a proposte ridondanti e plurali: basate su molteplici forme di fruizione-somministrazione valutazione, considerando canali comunicativi diversi, lasciando aperta la possibilità di scegliere la modalità più efficace per ogni studente/studentessa e valorizzando varie possibilità di esprimere gli output dell’apprendimento.

Questa parte del modello prevede un unico campo aperto, non strutturato, e che le scuole possono compilare con flessibilità, è possibile inoltre apportare delle modifiche nel caso ci sia stata una verifica intermedia del PEI (Revisione).

• Sezione 7

Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo. Dopo aver analizzato il contesto, e individuato i fattori che influiscono sul processo di

apprendimento, in questa parte del modello si indicano gli interventi (obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità) da adottare per rendere l'ambiente di apprendimento inclusivo.

Un altro campo da compilare riguarda la Revisione in cui è possibile riportare eventuali modifiche, a seguito di una verifica intermedia del PEI e la Verifica conclusiva degli esiti dove vanno inseriti i risultati della valutazione conclusiva, al termine dell'anno scolastico, rispetto all'efficacia degli interventi descritti.

- Sezione 8

Interventi sul percorso curricolare. In questa sezione vanno inseriti gli interventi previsti per una programmazione didattica personalizzata che terrà quindi conto delle esigenze educative e didattiche dell'alunno/a e che andrà a ridefinire quello che è il curricolo elaborato all'interno dell'istituzione. Sarà necessario considerare tutte le diverse componenti del processo: contenuti, metodi, attori, tempi, luoghi, modalità e criteri di verifica e valutazione. Gli Interventi educativi, strategie e strumenti saranno adattati ad ogni ordine e grado della scuola, così come la valutazione che è riferita prioritariamente all'efficacia degli interventi e non solo al raggiungimento degli obiettivi previsti da parte dell'alunno.

La Sezione 8 si conclude con i campi Revisione, che permette di segnalare eventuali modifiche in base a un monitoraggio in itinere, e Verifica conclusiva degli esiti per tutti gli ordini di scuola.

- Sezione 9

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. In questo spazio, sarà organizzato il progetto di inclusione definito nelle precedenti sezioni del PEI, in particolare come saranno utilizzate le risorse assegnate o disponibili.

È presente inoltre una tabella orario settimanale che fatta eccezione per la Scuola dell'infanzia (eventualmente suddivisa per periodi o attività, non rigorosamente per ore) questa sezione rimane la stessa per tutti i gradi di scuola.

- Sezione 10

Certificazione delle Competenze con eventuali note esplicative. La certificazione delle competenze terrà conto del PEI, essa è prevista al termine della classe quinta della Scuola Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado e definisce i diversi livelli di acquisizione delle competenze. Certificare le competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe e non al GLO. Anche per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado, si fa riferimento al PEI, la certificazione delle competenze va rapportata agli obiettivi specifici definiti per loro, intervenendo sia rispetto alle competenze, sia rispetto ai livelli raggiunti. È il CdC a certificare le competenze mentre è compito del GLO esplicitare metodi e criteri di valutazione.

- Sezione 11

Verifica finale / Proposte per le risorse professionali. Questa sezione del PEI, viene redatta durante l'ultima riunione del GLO dell'anno scolastico, e riguarda le indicazioni e decisioni rispetto a:

- la verifica finale del PEI dell'anno in corso;
- interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da destinare agli interventi di assistenza.

- Sezione 12

PEI REDATTO IN VIA PROVVISORIA. Entro giugno, viene redatto un PEI, chiamato provvisorio, e conterrà tutte gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza così come la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo.

Nella fase di redazione del PEI, l'insegnante di sostegno svolge un ruolo prevalente, ma non esclusivo, perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «La responsabilità dell'integrazione dell'alunno con disabilità è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, e degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo individualizzato" (CM 250/1985). Durante l'incontro del GLO si discute la bozza di PEI, analizzando i punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d'accordo.

La nuova normativa prevede che nel nuovo PEI sia inserita "a cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale" la descrizione dell'alunno e della situazione familiare. La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. «L'istituzione, sentiti i membri del GLO, può sostenere genitori e studenti in questo compito» (Linee Guida, pag. 13).

L'ICD9 è il sistema di classificazione ufficialmente adottato dal Sistema Sanitario Nazionale, benché siano state introdotte versioni più recenti (ICD10) e coesistano anche altri sistemi di classificazione (DSMIV e DSMV). Nell'anagrafe del Ministero vi è la possibilità di inserire i codici nosografici di ciascuno dei sistemi di classificazione sopra richiamati, così come è possibile fare anche nel nuovo modello di PEI, fermo restando che il sistema ufficiale vigente è l'ICD9.

Debito di funzionamento e la Tabella dei fabbisogni vanno redatti solo se necessario. Il D. Lgs. 66/17 assegna al GLO il compito di proporre le risorse necessarie per il progetto di inclusione, da inserire nel PEI. Le tabelle sui fabbisogni e il debito di funzionamento sono strumenti, funzionali alla redazione del PEI, che il GLO utilizzerà per adempiere annualmente a questo compito.

Il modello di PEI e le Linee guida prevedono che vadano specificati per ciascuna disciplina i criteri di valutazione e le prestazioni attese per considerare raggiunto l'obiettivo, ma anche per poter attribuire valutazioni adeguate.

Le sezioni 4 e 5, ma anche le sezioni 6 e 7 sul contesto, propongono, per la compilazione, spazi aperti e destrutturati, proprio con l'intento di lasciare alle scuole che hanno elaborato strumenti specifici la possibilità di inserirli e continuare ad usarli liberamente. Ad esempio nella sezione 5 è possibile utilizzare i codici dell'ICF con i rispettivi qualificatori di capacità e performance per individuare gli obiettivi.

FIRST (FEDERAZIONE ITALIANA RETE SOSTEGNO E TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ): CHIARIMENTI IN ORDINE AL PEI PROVVISORIO. Nel comunicato diramato dalla FIRST, relativo al decreto attuativo n. 182 del 29.12.2020, reso in virtù dell'art. 7 c. 2 ter del D. Lgs. 66 del 2017, si sostiene che il PEI Provvisorio andrebbe elaborato e approvato entro il 30.06 di ogni anno scolastico. Tale interpretazione sembra coerente sia al contenuto dell'art. 7, c. 2, lett. g) D. Lgs. 66/2017, sia all'art. 16 del decreto attuativo n.182 del 29.12.2020.

In ordine alla detta questione, la FIRST ha avuto un chiarimento con il MIUR. È emerso che il PEI provvisorio deve intendersi quello che le scuole dovranno predisporre solo con riferimento ai nuovi alunni in possesso di nuove certificazioni, in altre parole solo con riferimento a quegli alunni che ancora le scuole non conoscono bene. Secondo la FIRST, quindi, non muta il quadro delle tutele attribuito al PEI provvisorio, con riferimento all'indicazione delle risorse necessarie, sin dal mese di giugno, atteso che tale funzione viene esercitata dal GLO in sede di redazione finale del PEI, visto che il quadro n. 11 " Verifica Finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto", contiene la necessità di indicare "il fabbisogno di ore relativo ai sostegni necessari per l'anno scolastico successivo".

ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE

- a) **ACQUISIZIONE INFORMAZIONI SULL'ALUNNO.** Acquisire informazioni sull'alunno, e sul percorso didattico – educativo dell'anno scolastico precedente, chiedere alla referente di plesso per l'inclusione, ai colleghi di classe/sezione; successivamente chiedere di consultare il fascicolo personale.
- b) **FASCICOLO PERSONALE E DOCUMENTAZIONE.** Nel fascicolo personale dell'alunno saranno presenti i seguenti documenti:
Diagnosi Funzionale valida per il corrente anno scolastico (D.F.);
Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.);
Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (PEI);
Relazione finale
Tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/03) pertanto non è consentito fare fotocopie, nè fotografare con smartphone o altri dispositivi.
- c) **OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEI RISULTATI.** Procedere con l'osservazione del comportamento (griglia o diario di bordo) e la valutazione degli apprendimenti dell'alunno: osservare direttamente i livelli raggiunti nelle aree dello sviluppo descritte nell'ultimo P.D.F / PEI Questa osservazione servirà per redigere il PEI Per gli alunni con AEC (l'Assistenza Educativa Culturale è un servizio di integrazione scolastica dei minori in situazione di compromesso funzionamento temporaneo o permanente e si pone l'obiettivo generale di fornire un supporto in collaborazione con tutto il personale del contesto scolastico, al fine di favorire una maggiore integrazione, inclusione e partecipazione) è necessario specificare progetto educativo all'interno del PEI. Si ricorda che la normativa (L. 104/92 e D.M. 5669 del 12 luglio 2011, paragrafo 3.1. delle linee guida) afferma che i documenti devono essere predisposti dalla scuola "in tempi che non superino il primo trimestre", pertanto la data di consegna è fissata inderogabilmente al 30 novembre. I documenti dovranno pervenire in duplice copia predisposti dagli insegnanti, e firmati dai genitori e dagli operatori socio-sanitari.
- d) **STRUMENTI PER L'INCLUSIONE**
D.F. (Diagnosi Funzionale) per alunni H

È lo strumento che definisce le principali caratteristiche del funzionamento dell'alunno, in relazione ai diversi contesti di vita. È il primo elemento su cui si costituisce il progetto di vita individuale che si declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e funzioni in ambito scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del P.D.F. e del PEI Viene redatta dall'équipe dell'ATS.

P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) per alunni H

Il profilo dinamico funzionale è la descrizione funzionale e l'analisi dello sviluppo potenziale, sulla base di parametri, dell'alunno con certificazione. Chi partecipa all'elaborazione del P.D.F.? L'insegnante di sostegno, i docenti curricolari, gli operatori ASL e la famiglia. Quando viene redatto il P.D.F.? Nei primi mesi scolastici (in caso di una nuova certificazione); – al primo e all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (v. c. 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992); (sono comunque possibili verifiche intermedie).

PEI (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 4 commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. Il PEI è:

- un progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari;
- un progetto educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali.

Contiene: finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; metodologie didattiche e tipologie di verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia.

Secondo la normativa vigente (L. 104/1992), la scuola è tenuta a predisporre il PEI all'inizio dell'a.s. dopo un incontro (G.L.H.O.) con la famiglia dell'alunno, gli operatori A.S.L. di riferimento e gli AEC (assistenti educativi culturali). Il PEI va condiviso e firmato dalla famiglia dell'alunno, dal team docente e dal DS.

Progetto degli A.E.C. (assistenti educativi culturali)

Tempi:

si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico;

si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale;

verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A

Secondo la normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010), la scuola è tenuta a predisporre il Piano Didattico Personalizzato PDP per alunni con D.S.A. Il PDP deve essere compilato per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva. E' inoltre, consigliato nei casi in cui sono presenti fragilità e per gli alunni in attesa di diagnosi entro un mese dall'individuazione.

PDP – BES (Piano Didattico Personalizzato) per alunni BES

Per i minori per i quali il dialogo educativo e collaborativo con le famiglie è già stato avviato con esiti positivi, è importante procedere, da parte di ciascun team, alla stesura condivisa del PDP – BES.

Per tutte le situazioni nelle quali il dialogo con i genitori non sono ancora consolidati o sono negati, si suggerisce al team docenti di procedere, comunque, con una stesura, flessibile per tempi e modalità, del PDP – BES.

ESEMPIO DI VADEMECUM INCLUSIONE PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

- a) **ACCOGLIENZA DEL NUOVO INSEGNANTE DI SOSTEGNO.** L'insegnante di sostegno di nuova nomina o di nuovo ingresso nella scuola sarà accolto dalla Funzione Strumentale per l'inclusione (F.S.). All'atto della presentazione, la FS inviterà il docente alla consultazione dei fascicoli degli alunni. In seguito, spedirà via e-mail copia del presente vademecum, in cui sono riassunti compiti e doveri dell'insegnante di sostegno, nonché una spiegazione dettagliata della documentazione da compilare e della normativa in oggetto. Dopo la consultazione, il docente dovrà stampare e firmare questo documento, riconsegnandolo poi alla FS e al Dirigente scolastico.
- b) **CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.** L'insegnante di sostegno dovrà prendere visione della documentazione relativa all'alunno (Diagnosi Funzionale, PEI, Relazione Finale del precedente anno scolastico, ecc.). La documentazione del fascicolo personale è riservata, in quanto si riferisce a dati sensibili tutelati dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/03), pertanto non è consentito fare fotocopie.
- c) **COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO.**
- d) **ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ALUNNO/A IN TUTTE LE DISCIPLINE ANCHE NELLE MATERIE IN CUI NON SI È PRESENTI.**
- e) **PREPARAZIONE DI VERIFICHE DIFFERENZIATE EQUIPOLLENTI, SE NECESSARIE, IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI CLASSE.**
- f) **COMPILAZIONE DEL PDF.** Tale compilazione è da effettuarsi:
 - a cura degli specialisti, della famiglia e dei docenti;
 - ogni qual volta l'alunno/a sia in classe prima, al termine del triennio, di prima certificazione;
 - nella classe seconda va revisionato, ma se non presente nel fascicolo dell'alunno, deve essere redatto.
- g) **COMPILAZIONE DEL PEI.** La Compilazione PEI è da effettuarsi in versione digitale da parte dei docenti di sostegno e dei titolari di classe. Il P.E.I. deve essere consegnato alla FS entro il 30 Novembre. Per particolari necessità, i tempi possono essere concordati con la FS. Una copia in formato cartaceo verrà fatta firmare da tutti i docenti del CdC e verrà firmata dal DS.
- h) **ALTRI COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.** Coordinamento in caso di incontri con la famiglia e con gli operatori e compilazione di un verbale al termine di ogni incontro, che sarà depositato nel fascicolo dell'alunno.
Partecipazione ai GLH e ai GLI e agli incontri di dipartimento sostegno.
Consegna dei documenti in segreteria (PEI, relazioni ecc.). I documenti devono essere inseriti nella Sezione riservata del Fascicolo dell'alunno.

Coordinamento delle relazioni con l'assistente sociale o personale educativo o AEC e stesura di verbali di eventuali incontri.

Compilazione della relazione finale sulle attività di sostegno svolte.

Collaborazione alla stesura del Piano annuale per l'inclusione – PAI (giugno).

Per i docenti impegnati negli esami di Stato: stesura della documentazione d'esame, preparazione delle prove equipollenti, organizzazione del colloquio orale dell'alunno, assistenza durante le prove, se richiesto dalla Commissione.

Collaborare con il docente di classe nella didattica per gli alunni BES e DSA.

Contribuire alla stesura dei PDP

SOSTEGNO, PEI E GIURISPRUDENZA

IL PEI NON HA PIÙ NATURA VINCOLANTE, PUÒ ESSERE DEROGATO (IN MEGLIO O IN PEGGIO) DA SUCCESSIVE DECISIONI COLLEGIALI. SENTENZA. Una sentenza del TAR del Lazio del 15 marzo N. 03084/2021 accogliendo parzialmente il ricorso di una famiglia con il quale denunciava la mancata piena assegnazione delle ore in materia di sostegno, afferma dei principi importanti sulla nuova normativa vigente in tale ambito. Il D. Lgs. n. 66/2017, adottato in ossequio alla l. delega n. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c), ha introdotto significative modifiche al procedimento di inclusione scolastica.

Con particolare riferimento alla modalità di individuazione ed assegnazione delle ore di sostegno, l'art. 10, c. 1 del D. Lgs. in questione dispone che "il DS, sulla base del PEI, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti, invia all'Ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno".

Per il TAR, se in passato (cfr. anche sent. n. 5470/2019), il PEI assurgeva al rango di atto consultivo endoprocedimentale di natura obbligatoria e vincolante ai fini della successiva determinazione delle ore di sostegno adottata dal DS e, in quanto tale, configurabile alla stregua di atto immediatamente lesivo, la nuova procedura risulta avere un'articolazione differente, coinvolgendo più organi con funzioni consultive, che intervengono successivamente al GLO e prima della determinazione finale. In un tale contesto appare dubbio se al PEI, pur restando obbligatorio, possa essere ancora riconosciuta portata vincolante. Dal portato letterale della disposizione in questione, parrebbe doversi propendere per la soluzione negativa, tenuto conto che i successivi pareri ben potrebbero incidere, sia in melius che in peius, sulle statuizioni contenute nel PEI. Ciò postulerebbe la necessità di riqualificare quest'ultimo atto, unitamente ai successivi pareri, a guisa di meri atti endoprocedimentali, i cui vizi potrebbero essere portati a conoscenza del g.a. solo in sede di impugnazione della determinazione conclusiva adottata dal DS per l'assegnazione al singolo alunno delle misure per l'inclusione ritenute necessarie.

L'atto eventualmente lesivo non sarà il PEI, ma il provvedimento emesso dal DS. In altri termini, l'atto produttivo di effetti lesivi per i privati, individuato alla luce della nuova normativa, pare dover essere individuato unicamente nel provvedimento di assegnazione delle ore emesso dal DS ed indirizzato al singolo alunno e/o ai suoi genitori, potendo gli atti endoprocedimentali (PEI, pareri GLI e GIT) essere gravati

mediante il meccanismo processuale della c.d. “doppia impugnazione”, avendo cura di evidenziare, nel ricorso, i vizi di legittimità derivata del provvedimento finale che affondano le loro radici in dette valutazioni intermedie.

Il D.I. n. 182/2020, all’art. 15, c. 2, stabilisce che l’obbligo di adeguata motivazione debba riguardare non solo il PEI originario, ossia quello redatto per la prima volta alla presentazione della certificazione sanitaria, ma anche la successiva fase di verifica finale, da compiersi entro il 30 giugno di ciascun anno ai fini della nuova proposta di assegnazione delle risorse da parte del GLO per l’a.s. successivo.

IL NUOVO PEI, SI APPLICA SOLO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ AL PASSAGGIO DI GRADO. SENTENZA DEL TAR LAZIO. Una sentenza del Tar Lazio mette in luce come il nuovo PEI si applicherebbe solo agli alunni con disabilità che compiono il passaggio di grado. Sarebbe auspicabile un intervento deciso del Ministero. Il nuovo PEI resta fonte di grandi dubbi e perplessità. A gettare un’altra ombra sulla nuova norma adesso ci pensa il Tar Lazio che con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi pone un interrogativo enorme.

Scorrendo le motivazioni preliminari da cui prende le mosse la decisione del TAR, ci si imbatte su un aspetto particolarmente controverso: si fa riferimento infatti al D. Lgs. n. 96/2019, che ha stabilito, modificando l’art. 19, co. 2 del D. Lgs. n. 66/2017, “che le disposizioni di cui al richiamato art. 10 trovassero applicazione solo a decorrere dall’anno scolastico 2020/21, avendo tuttavia cura di precisare, al successivo comma 7-bis del richiamato art. 19, che “Le disposizioni di cui all’art. 5, commi da 1 a 5, all’articolo 6, all’articolo 7 e all’articolo 10 si applicano, agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione”. Ciò significa che, stando all’interpretazione che fornisce il Tar del Lazio, il nuovo PEI si applicherebbe, non in modo generalizzato a tutti gli alunni con disabilità, ma solo a chi compie il passaggio di grado, alle classi iniziali. In questo modo, a poterne usufruire del nuovo PEI sarebbero solo circa il 20% di alunni.

Sarebbe auspicabile un intervento deciso del Ministero: una precisazione che fornisca chiarimenti e l’indicazione alle scuole di adottare il nuovo PEI, nonostante “la svista” presente nel decreto legislativo.

AGGIORNAMENTO 2022 – IL NUOVO PEI

NUOVO PEI: PER IL CDS E’ LEGITTIMO E SI DOVRANNO IMPUGNARE I SINGOLI PROVVEDIMENTI. Per il Consiglio di Stato il nuovo PEI è legittimo, ma in caso di sua integrale applicazione è alta la probabilità di lesioni di interessi legittimi individuali. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar del Lazio. Ricordiamo che il TAR con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 ha bocciato il Decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità. Il Tar aveva motivato in questo modo:

- sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto Interministeriale anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedurali per la emanazione dei regolamenti;

- è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria, limitando il ruolo delle famiglie;
- è stato previsto l'esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

Di conseguenza, il Ministero aveva emanato una nota con la quale dava indicazioni operative sugli adempimenti alla luce della sentenza.

Il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata il 26 Aprile precisa che il decreto non è idoneo a ledere interessi concreti e che l'impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel "concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste".

"Per riconoscere la diretta impugnabilità dell'atto – continua la sentenza – è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell'interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all'impugnazione, altrimenti l'impugnativa dell'atto finirebbe per trasmodare in un controllo oggettivo sulla legittimità dell'atto generale, in contrasto con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale dell'interesse per cui l'ordinamento accorda tutela".

Con la sentenza del Consiglio di Stato che, di fatto, annulla la precedente sentenza del TAR Lazio esprimendosi solo sull'aspetto formale per cui il TAR Lazio aveva annullato l'intero DI n. 182/2020, appare evidente che ora sia necessario un intervento "a valle" della procedura e, quindi, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, "attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo, che renda attuale l'eventuale pregiudizio, radicando l'interesse alla reazione in sede giurisdizionale". Il Consiglio di Stato non si esprime sui gravi motivi per cui il TAR aveva ritenuto illegittimo il Decreto in quanto lesivo degli interessi degli alunni con disabilità, ma rimanda ai singoli provvedimenti attuativi dello stesso per la valutazione della sua illegittimità. Le illegittimità delle statuizioni contenute nel provvedimento sono individuabili nelle previsioni di un GLO che emargina le famiglie, nella possibilità di esonerare da alcune discipline gli alunni disabili e anche nella statuizione di un range di ore di sostegno assegnabili al singolo alunno senza più la certezza di poter ottenere, in caso di disabilità grave, il massimo delle ore di sostegno possibile.